

Il Consiglio di Stato rimette alla Corte di giustizia UE le questioni concernenti la configurabilità di un aiuto di stato in ipotesi di stanziamento per legge di 70 milioni di euro in favore di un operatore economico pubblico del settore del trasporto ferroviario e di trasferimento dell'aiuto ad altro operatore economico pubblico, i presupposti per ritenere compatibile l'aiuto con il diritto europeo e le conseguenze della mancata notifica preventiva dell'aiuto alla Commissione ai sensi dell'art. 108, par. 3, TFUE.

**Cons. Stato, sezione V, ordinanza, 24 maggio 2018, n. 3123 – Pres. Contessa, Est. Franconiero**

**Trasporti – Trasporto ferroviario – Stanziamento per legge di 70 milioni di euro in favore di un operatore economico pubblico – Trasferimento dell'aiuto ad altro operatore economico pubblico – Aiuto di stato – Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.**

*Deve essere rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione pregiudiziale se una misura consistente nello stanziamento per legge di 70 mln di euro a favore di un operatore del settore del trasporto ferroviario, alle condizioni stabilite dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, comma 867), come modificata dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e il successivo trasferimento dello stesso ad altro operatore economico, senza gara e per un corrispettivo pari a zero, costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; in caso affermativo occorre stabilire se l'aiuto in questione sia comunque compatibile con il diritto dell'UE e quali siano le conseguenze della sua mancata notifica ai sensi dell'articolo 108 par. 3 del TFUE (1).*

(1) I. - Con l'ordinanza in rassegna la Quinta Sezione del Consiglio di Stato rimette alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale della configurabilità di un aiuto di stato, in base alla normativa europea, in ipotesi di stanziamento per legge di 70 milioni di euro a favore di un operatore economico pubblico del settore del trasporto ferroviario e di trasferimento dello stanziamento ad altro operatore, ugualmente pubblico, senza gara e in assenza di corrispettivo. Nel caso in cui la Corte concluda nel senso della sussistenza dell'aiuto, il Collegio formula gli ulteriori quesiti diretti a verificare se l'aiuto possa ritenersi compatibile con il diritto dell'Unione europea e quali siano le conseguenze derivanti dalla mancanza di notifica preventiva dell'aiuto ai sensi dell'art. 108, par. 3, TFUE.

II. - Nel caso esaminato dalla pronuncia in commento:

- a) in considerazione della grave situazione finanziaria di un operatore economico interamente partecipato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'art. 1, comma 867, della l. n. 208 del 2015 [*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*] ne ha previsto il commissariamento,

autorizzando a carico del bilancio dello Stato una spesa di 70 milioni di euro per assicurare la continuità operativa della società nelle more dell'attuazione del piano di risanamento, e ha demandato al commissario straordinario il compito di formulare proposte per il trasferimento della partecipazione.

In attuazione della legge di stabilità del 2016:

- b) è stato emanato il decreto del 12 gennaio 2016, n. 9, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, mediante il quale si è previsto che lo stanziamento economico avrebbe potuto essere utilizzato, anche senza autorizzazione del socio pubblico, al fine di garantire la continuità e la regolarità del servizio esercitato dalla società;
- c) è stato emanato il decreto del 4 agosto 2016, n. 248, mediante il quale il Ministero disponeva il trasferimento della propria partecipazione totalitaria nel capitale dell'operatore economico in questione, in favore di altra società operante nel settore del trasporto ferroviario, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e della finanza. L'avente causa era individuato sulla base dei seguenti criteri:
  - c1) efficientamento delle partecipazioni pubbliche nell'ambito di una riorganizzazione di un insieme economico unitario facente capo al medesimo proprietario;
  - c2) sussistenza in capo al soggetto a cui è trasferita la partecipazione di qualità industriali e patrimoniali tali da fornire garanzia della continuità del lavoro e del servizio, nonché del ceto creditizio;
  - c3) risanamento della società;
- d) è stato stipulato l'atto di cessione delle partecipazioni in data 28 novembre 2016;
- e) con l'art. 47, comma 7, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (recante *Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*; convertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 96), è stato modificato l'art. 1, comma 867, della l. n. 208 del 2015 (*legge di stabilità 2016*) stabilendosi che la somma di 70 milioni di euro avrebbe potuto essere utilizzata esclusivamente a copertura delle passività e delle esigenze finanziarie del comparto infrastruttura, fermi gli atti e le operazioni già realizzati con il d.m. 4 agosto 2016, n. 248.

Il giudizio era introdotto da altri operatori economici del settore del trasporto, ferroviario o su gomma, interessati all'acquisto della società, che chiedevano l'annullamento del d.m. 4 agosto 2016, n. 248, sia per violazione delle norme in tema di dismissione di partecipazioni dello Stato in s.p.a. (e, in particolare, dell'art. 1, comma 2, del d.l. 31 maggio 1994, n. 332, convertito in l. 30 luglio 1994, n. 474), sia per mancata notifica alla Commissione europea dell'aiuto e per violazione dell'obbligo di *stand still*, previsti dall'art. 108, par. 3, TFUE.

III. – Il Collegio, nel ritenere che non sia di immediata evidenza l'esistenza di un aiuto di stato in ipotesi di trasferimento dell'*asset* aziendale di un operatore del settore ferroviario ad altro operatore economico dello stesso settore, senza gara e corrispettivo, e dello stanziamento per legge di 70 milioni di euro per rimuovere la situazione di grave squilibrio patrimoniale del soggetto ceduto, ha rimesso la relativa questione all'esame della Corte di Giustizia UE. Si osserva nell'ordinanza che:

f) un primo profilo rilevante consiste nello stabilire se possa esservi un aiuto di stato, ai sensi dell'art. 107 TFUE, in caso di cessione azionaria che si esaurisca nel perimetro delle articolazioni ministeriali dello stato, tenuto conto che:

f1) secondo la giurisprudenza europea può essere considerata un'impresa, ai fini del diritto della concorrenza, qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo *status* giuridico e dalle modalità di finanziamento;

f2) l'attività di trasporto ferroviario, in base al Regolamento CE, 23 ottobre 2007, n. 1370/2007, costituisce anche un servizio di interesse economico generale, soggetto a obblighi di servizio pubblico e alla disciplina di cui all'art. 106, par. 2, TFUE;

f3) la società, nel momento in cui è stata approvata la legge di stabilità per il 2016, si trovava in una grave situazione finanziaria;

f4) il trasferimento economico in favore dell'operatore è stato effettuato per il dichiarato obiettivo di risanare un'azienda pubblica in situazione di squilibrio patrimoniale, attraverso la sua acquisizione da parte di altra impresa pubblica in possesso dei necessari requisiti tecnici ed economico-finanziari;

f5) sulla base di tali premesse non si può escludere che la misura legislativa di sostegno dell'operatore partecipato in situazione di crisi possa essere ricondotta nell'ambito delle ordinarie prerogative dell'azionista e del legittimo interesse dello Stato di assicurare la sopravvivenza della partecipata;

g) l'operazione sembra anche collocarsi in un contesto e per scopi per i quali è invocabile il principio di neutralità dell'Unione europea rispetto ai regimi proprietari delle imprese stabilito dall'art. 345 TFUE, in base al quale gli Stati membri possono legittimamente perseguire l'obiettivo di istituire o di mantenere un regime di proprietà pubblica per talune imprese. Sul punto si precisa che:

g1) da un lato, può ritenersi che vi sia stata violazione dell'art. 345 TFUE per violazione del c.d. test dell'operatore privato in un'economia di mercato, essendo la cessione avvenuta senza gara;

g2) dall'altro lato, può osservarsi che, nella prospettiva di un recupero della redditività della società in crisi, il mantenimento della partecipazione nel sistema statale possa essere ritenuto legittimo e non rilevante ai fini della disciplina degli aiuti di stato;

- h) nel caso di specie, si può dubitare dell'esistenza di un aiuto statale, in quanto:
- h1) il presunto beneficio economico, derivante dal trasferimento azionario o dall'erogazione dell'importo di 70 milioni di euro, è intervenuto fra due entità interamente partecipate dallo Stato che non presentano bilanci autonomi, ma i cui stati di previsione confluiscono nell'unico bilancio statale;
  - h2) l'erogazione, in quanto operata da un'articolazione all'altra, potrebbe essere considerata neutra ai fini del criterio di finanziamento per mezzo di risorse statali di cui all'art. 107, par. 1, TFUE;
  - h3) mentre nella sua iniziale formulazione il legislatore sembrava destinare risorse pubbliche al ripiano delle passività aziendali della società, alla stregua di un aiuto di funzionamento, nella sua stesura finale la misura in questione si è risolta in un sostegno al rafforzamento del comparto infrastrutturale in quanto tale, venendo così meno il requisito del vantaggio economico diretto;
- i) qualora si ritenga di qualificare le misure come aiuto di stato occorre verificarne la compatibilità con il Trattato, considerando che:
- i1) l'art. 47, comma 7, del d.l. n. 50 del 2017, modificando l'art. 1, comma 867, della l. n. 208 del 2015, ha previsto che lo stanziamento è finalizzato alla copertura delle passività e delle esigenze finanziarie dell'infrastruttura ferroviaria gestita dall'operatore economico;
  - i2) la Comunicazione della Commissione UE 2016/C 262/01 (*nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*) precisa che l'esclusione, dall'ambito di applicazione delle norme dei trattati europei sugli aiuti di stato, dei finanziamenti pubblici all'infrastruttura ferroviaria è subordinata alla dimostrazione che gli interventi di sostegno economico non possano essere utilizzati per sovvenzioni trasversali o indirette di altre attività economiche, compresa l'attività di gestione dell'infrastruttura;
  - i3) secondo l'orientamento della giurisprudenza europea deve essere considerata, in ogni caso, illegittima e insanabile una misura costituente aiuto di Stato per la quale non siano stati rispettati gli adempimenti previsti dall'art. 108, par. 3, TFUE (e, in particolare, la notificazione preventiva dell'aiuto alla Commissione europea), a prescindere dalla sua compatibilità con il mercato interno;
  - i4) nel caso di specie, è mancata la notifica preventiva alla Commissione UE, ma vi è stato un utilizzo solo contabile della somma di 70 milioni di euro, senza che vi sia stata alcuna materiale uscita di cassa dal bilancio dello Stato. Ne discende, pertanto, il dubbio se la misura in questione possa considerarsi già erogata oppure se possa considerarsi ancora allo stato progettuale;

- i5) ai fini della configurabilità di un aiuto di stato, non è chiaro se il presupposto dell'erogazione possa essere ritenuto integrato per il solo utilizzo del finanziamento pubblico per correggere il risultato di esercizio o se, invece, debba essere attribuito rilievo esclusivo al regime di separazione contabile cui gli operatori del settore sono soggetti, con riferimento ai costi e ai ricavi inerenti alla gestione dell'infrastruttura rispetto alle altre attività economiche esercitate;
- j) un ulteriore punto controverso attiene al requisito dell'incidenza dell'operazione contestata sulla concorrenza, precisandosi nell'ordinanza che:
- j1) secondo la giurisprudenza europea, l'incidenza dell'aiuto sulla concorrenza deve essere apprezzata da un punto di vista potenziale e, quindi, in relazione alla sua idoneità a incidere sugli scambi all'interno del mercato comune, con la conseguenza che non costituisce aiuto rilevante solo quello che investe un prodotto o un servizio per il quale non siano neppure ipotizzabili scambi nell'Unione;
  - j2) nel caso di specie, il settore economico rilevante è quello del trasporto regionale passeggeri sia per quanto riguarda i servizi ferroviari che per quelli di trasporto su gomma;
  - j3) nel provvedimento n. 26234 del 21 novembre 2016, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accertato che l'operazione in oggetto non costituisce una concentrazione in nessuno dei due settori (servizi ferroviari e trasporti su gomma) e le risultanze dell'accertamento compiuto dall'Autorità inducono a ritenere che non vi sia stata alcuna operazione che abbia avuto effetti sulla concorrenza, tanto più che si è trattato di una vicenda circolatoria della partecipazione azionaria svolta all'interno delle autorità facenti capo al Governo;
- k) in relazione alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 108, par. 3, TFUE, si prospetta la seguente alternativa, che si traduce in un ulteriore quesito rivolto alla Corte di giustizia UE: se, accertata l'eventuale esistenza di un aiuto di Stato, lo stanziamento di 70 milioni di euro debba essere ritirato, mantenendo l'attuale assetto proprietario, o se, invece, debba procedersi a una nuova procedura ad evidenza pubblica per il trasferimento della società beneficiaria dello stanziamento.

IV. – Per completezza si segnala quanto segue:

- l) Cons. Stato, sez. V, ordinanze, 29 maggio 2017, nn. 2554 e 2555 (in *Foro amm.*, 2017, 1047, in *Appalti & Contratti*, 2017, fasc. 6, 66, nonché oggetto della News US, in data 1 giugno 2017, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti) e T.a.r. per il Lazio, Latina, sez. I, ordinanza, 14 maggio 2018, n. 255 (oggetto della News US, in data 21 maggio

- 2018, cui si rinvia per approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali) hanno rimesso alla Corte di giustizia UE alcune questioni interpretative sulla nozione di “operatore interno” e sui presupposti e sui limiti applicativi della disciplina del servizio pubblico di trasporto di passeggeri contenuta nel Regolamento CE, 23 ottobre 2007, n. 1370/2007;
- m) il T.a.r. per il Piemonte, sez. II, ordinanza 11 gennaio 2018, n. 54 (oggetto della News US, in data 1 marzo 2018, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti) ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 41 e 117, comma 1 e 2, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, primo e secondo comma, della legge regionale del Piemonte 26 giugno 2006, n. 22, nella parte in cui vieta alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente l’utilizzo di veicoli di età superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri;
- n) sulla disciplina dei contributi alle aziende di trasporto pubblico locale e sul fondo speciale per il trasporto pubblico:
- n1) Corte cost., 16 settembre 2016, n. 211, in *Foro it.*, 2016, I, 3392, secondo cui “è incostituzionale l’art. 1, 224<sup>o</sup> comma l. 23 dicembre 2014 n. 190, nella parte in cui prevede che le modalità di attuazione dei commi da 223 a 227, in tema di rinnovo dei parchi automobilistici destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, e la ripartizione delle risorse su base regionale siano stabilite con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, adottato «sentita» la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché «d’intesa» con la conferenza stessa”;
- n2) Corte cost., 14 novembre 2013, n. 273, in *Foro it.*, 2014, I 664, e in *Giur. costit.*, 2013, 4368, con osservazioni di BENVENUTI e di SAITTO, secondo cui il trasporto pubblico locale rientra nell’ambito delle competenze residuali delle Regioni di cui al quarto comma dell’art. 117 Cost., tuttavia, nel contesto di incompiuta attuazione dell’art. 119 Cost., nella parte in cui prevede l’applicazione degli strumenti di finanziamento delle funzioni regionali, l’intervento dello Stato, volto a finanziare il trasporto pubblico locale, è ammissibile nel caso in cui risponda all’esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa;
- o) Corte di giustizia CE, 11 luglio 1996, C-39/94, *Syndicat français Express international*, in *Giornale dir. amm.*, 1996, 1125, con note di MANZELLA e NIZZO, secondo cui, per determinare se un provvedimento statale adottato senza rispettare la procedura di esame preventivo dovesse esservi soggetto, il giudice nazionale può essere tenuto a interpretare la nozione d’aiuto, “in caso di dubbio, può chiedere chiarimenti alla commissione, la quale, in forza dell’obbligo di leale collaborazione sancito dall’art. 5 del

*trattato, deve rispondere senza indugio; inoltre, il giudice nazionale può o deve, in conformità all'art. 177, 2° e 3° comma, del trattato Ce, sottoporre alla corte una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 92; in caso di consultazione della commissione o di rinvio pregiudiziale alla corte, esso deve valutare la necessità di disporre misure provvisorie, per la salvaguardia degli interessi delle parti in attesa della sua pronuncia definitiva"*

p) sulla giurisprudenza europea in tema di aiuti di stato si vedano tra le altre:

p1) la fondamentale pronuncia della Corte di giustizia CE, 24 luglio 2003, C-280/00, *Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*, in *Guida al dir.*, 2003, 31, 87, con nota di CASTELLANETA e in *Cons. Stato*, 2003, II, 1355, con nota di ANTONUCCI, la quale ha precisato che *"uno stato membro che corrisponde a un'azienda incaricata di svolgere un servizio di interesse generale una compensazione economica non viola le disposizioni comunitarie che pongono un divieto di fornire aiuti di stato in grado di alterare le regole di concorrenza se, nell'attribuire la compensazione, sono rispettate quattro condizioni: l'intervento statale è sottratto alla qualificazione di aiuto se l'impresa che deve effettuare il pubblico servizio è effettivamente incaricata di svolgere una specifica attività; se i parametri per stabilire la compensazione sono definiti in modo trasparente; se la compensazione non eccede quanto necessario a coprire i costi dell'azienda e se, qualora la scelta della società avvenga al di fuori di una procedura di appalto, la compensazione sia stabilita analizzando i costi, gli introiti e il margine di utile ragionevole"*;

p2) sulla nozione di impresa ai fini del diritto della concorrenza quale qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo *status* giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, si vedano tra le altre: Corte di giustizia CE, 23 marzo 2006, C-237/04, *Enirisorse*, in *Fisco*, 1, 2006, 4243, in *Rass. giur. energia elettrica*, 2006, 31, con nota di PINOTTI, in *Riv. corte conti*, 2006, fasc. 2, 258, in *Bollettino trib.*, 2006, 1828, e in *Rass. avv. Stato*, 2007, fasc. 1, 66; Corte di giustizia CE, 16 marzo 2004, C-264, 306, 354, 355/01, *AOK Bundesverband*, in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2004, 592, in *Cons. Stato*, 2004, II, 665, in *Guida al dir.*, 2004, fasc. 13, 92, con nota di CASTELLANETA, in *Giur. it.*, 2004, 2025, con nota di DI COMITE; Corte di giustizia CE, 18 giugno 1998, C-35/96, *Commissione c. Italia*, in *Guida al dir.*, 1998, fasc. 26, 15, con nota di RICCIO, secondo cui *"impresa è qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dal proprio status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, un'attività economica è costituita da qualsiasi attività consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato, contro retribuzione e con assunzione dei rischi finanziari connessi"*; Corte di giustizia CE, 11 dicembre 1997, C-55/96, *Job Centre*, in *Foro it.*, 1998, IV, 41, con nota di MELIADÒ, in *Notiziario giurisprudenza lav.*, 1997, 683, in *Mass. giur. lav.*, 1998, 56, con nota di CAPELLI, in *Impresa*, 1998, 91, in *Dir. e pratica lav.*, 1998, 67, in *Riv. it. dir. lav.*,

1998, II, 22, con nota di ICHINO, in *Dir. lav.*, 1998, II, 93, con nota di ALES, in *Foro it.*, 1998, IV, 247, con nota di DI VIA, in *Riv. giur. lav.*, 1998, II, 27, con nota di ROCCELLA, in *Giornale dir. amm.*, 1998, 633, con nota di NIZZO, in *Giust. civ.*, 1998, I, 1459, con nota di CONTALDI, in *Raccolta*, 1997, I, 7119, in *Argomenti dir. lav.*, 1998, 627, e in *Dir. comunitario scambi internaz.*, 1998, 153, con nota di CAPELLI; Corte di giustizia CE, 23 aprile 1991, C-41/90, *Höfner*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 1992, 1322, con nota di TASSONE;

p3) sul c.d. test dell'operatore privato in un'economia di mercato (*market economy operator test*), si vedano tra le altre: Corte di giustizia CE, 28 gennaio 2003, C-334/99, *Germania c. Commissione*, in *Raccolta*, 2003, I, 1139, secondo cui "per stabilire se la privatizzazione di un'impresa ad un prezzo di vendita negativo presenti elementi di aiuto statali, occorre valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili a quelle degli enti che gestiscono il settore pubblico avrebbe potuto essere indotto ad effettuare conferimenti di capitali di tale entità nell'ambito della vendita della detta impresa o avrebbe optato per la liquidazione di quest'ultima; a tale proposito occorre distinguere tra gli obblighi che lo stato deve assumere come azionista di una società e quelli che possono incombergli come autorità pubblica"; Corte di giustizia CE, 16 maggio 2002, C-482/99, *Francia c. Commissione*, in *Raccolta*, 2002, I, 4397; Corte di giustizia CE, 14 settembre 1994, C-278, 279, 280/92, *Spagna c. Commissione*, in *Raccolta*, 1994, I, 4103; Corte di giustizia CE, 21 marzo 1991, C-303/88, *Italia c. Commissione*, in *Giust. civ.*, 1992, I, 281, in *Foro amm.*, 1991, 2469, con nota di BARATTA, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 1992, 260, in *Dir. comunitario scambi internaz.*, 1991, 343, con nota di MINNECI, e in *Rass. avv. Stato*, 1991, I, 223;

p4) nel senso che una *holding* pubblica possa ripianare le perdite di una controllata, nel caso in cui sia prevedibile un miglioramento della redditività si veda Corte di giustizia CE, 21 marzo 1991, C-303/88, *Italia c. Commissione*, cit.;

p5) nel senso della illegittimità e insanabilità delle misure costituenti aiuto di stato per le quali non siano stati rispettati gli adempimenti previsti dall'art. 108, par. 3, TFUE, si vedano: Corte di giustizia CE, 18 dicembre 2008, C-384/07, *Wienstrom GmbH*, in *Raccolta*, 2008, I, 10393, e in *Guida al dir.*, 2009, fasc. 4, 114; Corte di giustizia CE, 12 febbraio 2008, C-199/06, *Centre d'exportation du livre français c. Société internationale de diffusion et d'édition*, in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2008, 300, in *Dir. pubbl. comparato ed europeo*, 2008, 933, con nota di TERMINIELLO, in *Giust. civ.*, 2008, I, 1327, in *Guida al dir.*, 2008, fasc. 9, 80, con nota di DE PASQUALE, e in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2008, 1311; Corte di giustizia CE, 21 novembre 1991, C-354/90, *Fédération nationale commerce extérieur alimentaires c. Francia*, in *Foro it.*, 1992, IV, 471, con nota di ROBERTI, secondo cui

*“è invalido l’atto amministrativo nazionale che, in violazione dell’art. 93, n. 3, del trattato Cee, dia esecuzione a misure di aiuto di cui la commissione non ha previamente dichiarato la compatibilità con il mercato comune; detta invalidità non è sanata dalla successiva adozione di una decisione della commissione che dichiara la compatibilità con il mercato comune delle misure di cui trattasi”;*

p6) con riferimento al requisito dell’incidenza dell’operazione sulla concorrenza, nel senso della sua idoneità a produrre effetti sugli scambi all’interno del mercato comune, oltre a Corte di giustizia CE, 24 luglio 2003, C-280/00, *Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*, cit., si vedano: Corte di giustizia CE, 21 luglio 2005, C-71/04, *Xunta de Galicia*, in *Raccolta*, 2005, I, 7419; Corte di giustizia CE, 19 settembre 2002, C-114/00, *Spagna c. Commissione*, in *Raccolta*, 2002, I, 7657, secondo cui, tra l’altro, *“qualora un aiuto sia stato accordato da uno stato membro senza essere stato notificato allo stadio di progetto alla commissione, la decisione che constata l’incompatibilità di detto aiuto col mercato comune non dev’essere motivata dalla dimostrazione dell’effetto reale di detto aiuto sulla concorrenza o sugli scambi fra stati membri; se così fosse, si finirebbe col favorire gli stati membri che versano aiuti in violazione dell’obbligo di notifica di cui all’art. 88, n. 3, Ce a detrimento di quelli che notificano il progetto di aiuti”;* Corte di giustizia CE, 21 marzo 1990, C-142/87, *Belgio c. Commissione*, in *Foro it.*, 1991, IV, 10, con nota di ROBERTI;

- q) per ulteriori riferimenti giurisprudenziali si vedano, tra le altre: Corte cost., 11 dicembre 2013, n. 299, in *Foro it.*, 2014, I, 336 (la cui nota contiene una accurata casistica della giurisprudenza costituzionale ed europea), che ha dichiarato incostituzionale l’art. 1 della legge regionale della Regione Abruzzo, 28 dicembre 2012, n. 69, nella parte in cui dispone, direttamente e senza alcuna preventiva notifica alla Commissione europea in ordine alla legittimità dell’aiuto, un finanziamento per la valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo; T.a.r. per la Lombardia, Milano, sez. I, 13 ottobre 2004, n. 175, in *Trib. amm. reg.*, 2004, I, 2846, e in *Foro it.*, 2005, III, 34, con note di SIGISMONDI, URSI, FRACCHIA; Corte di giustizia CE, 21 marzo 1991, C-305/89, *Italia c. Commissione*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 1991, 802, secondo cui devono essere considerati aiuti di stato i conferimenti di capitali effettuati a un ente controllato dallo stato che un investitore privato, alle normali condizioni di un’economia di mercato e pur seguendo una politica globale a lungo termine senza perseguire una redditività immediata, non avrebbe effettuato;
- r) con riferimento alle compensazioni per le imprese che svolgono servizio pubblico (c.d. criterio della compensazione): Tribunale UE, 3 marzo 2016, T-15/14, *Simet*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2016, 1611, con nota di CERUTI (oggetto della News US, in data 7 marzo 2016), secondo cui *“in materia di aiuti di stato, la compensazione retroattiva di servizio pubblico, è incompatibile con il mercato interno se c’è il rischio di*

*sovracompensazione, ovvero sia qualora il metodo di calcolo della compensazione, anche per la mancanza di un'adeguata separazione della contabilità, non assicuri che la compensazione stessa non sia superiore ai costi effettivamente sostenuti dall'operatore per gli obblighi di servizio pubblico che egli ha assunto"; Corte di giustizia CE, 10 giugno 2010, C-140/09, Fall. soc. traghetti del Mediterraneo, in Foro it., 2011, IV, 141, in Dir. maritt., 2010, 491, con nota di GAMBINO, in Dir. pubbl. comparato ed europeo, 2010, 1574, con nota di PAGANO, in Foro nap., 2012, 298, con nota di CAPORRINO, e in Appalti & Contratti, 2010, fasc. 7, 95, secondo cui "il diritto dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che sovvenzioni versate ad un'impresa di trasporti marittimi investita di obblighi di servizio pubblico, in virtù di una normativa nazionale che prevede il versamento di acconti prima dell'approvazione di una convenzione, costituiscono aiuti di stato qualora siano idonee ad incidere sugli scambi tra stati membri e falsino o minaccino di falsare la concorrenza, ciò che spetta al giudice nazionale verificare"; Tribunale CE, 15 giugno 2005, T-349/03, Soc. Corsica Ferries Francia, in Raccolta, 2005, II, 2197; Corte di giustizia CE, 22 novembre 2001, C-53/00, Ferring SA, in Dir. ind., 2002, 159, con nota di MALFERRARI, e in Raccolta, 2001, I, 9067, secondo cui il mancato assoggettamento ad un contributo diretto a finanziare la previdenza sociale costituisce un aiuto di stato ai grossisti distributori di medicinali solo qualora il vantaggio che essi traggono ecceda i costi aggiuntivi che sostengono per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico imposti loro dalla normativa nazionale;*

- s) per una visione d'insieme degli orientamenti, di dottrina e giurisprudenza, sul tema degli aiuti pubblici si veda GRASSO, *Rassegna di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di aiuti concessi dagli Stati (2008-2013)*, in *Foro it.*, 2013, IV, 288 ss., 345 ss., 429 ss. e 493 ss.;
- t) per una impostazione generale della materia degli aiuti di Stato, in dottrina, TESAURO, *Diritto dell'Unione europea*<sup>7</sup>, Padova, 2012, 779 ss.